

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2152)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1962

Norme sul governo amministrativo e didattico e sul personale non insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza

ONOREVOLI SENATORI. — Per assicurare un più organico funzionamento dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti ed annessi Licei artistici e delle Accademie Nazionali d'arte drammatica e di danza si è ritenuto opportuno predisporre l'accluso disegno di legge che è inteso, da una parte, a stabilire norme uniformi per l'amministrazione dei suddetti istituti e, dall'altra, a disciplinare, in aderenza alla particolare fisionomia e complessità dei compiti che gli istituti stessi perseguono, le mansioni, il reclutamento e la carriera del personale amministrativo, il cui numero viene determinato in relazione alla effettiva esigenza degli istituti.

Si premette che la disciplina prevista dal provvedimento in esame innova sensibilmen-

te alle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, specialmente perchè si è ritenuto di separare nettamente la gestione amministrativa degli istituti, che viene affidata al Consiglio di amministrazione, dalla parte puramente tecnico-didattica, che viene devoluta integralmente alla responsabilità del direttore dell'Istituto, senza peraltro creare una decisa frattura fra i due organi (è previsto infatti che il direttore e due insegnanti dell'istituto fanno parte del Consiglio di amministrazione per portare in seno ad esso la voce e la necessità della scuola).

L'articolo 1 del provvedimento disciplina le modalità dell'istituzione dei Conservatori e delle Accademie, che viene attuata con decreto presidenziale emanato su proposta del

Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro; di notevole rilievo è la norma che prevede la possibilità dell'istituzione di sezioni staccate di un istituto in comune diverso da quello in cui l'Istituto stesso ha la sua sede. In tal modo l'Amministrazione viene legittimata alla creazione di plessi scolastici di proporzioni ridotte là dove se ne presenti la necessità, ed è reso più agile il suo intervento per venire incontro ad esigenze locali senza che ci sia bisogno dell'istituzione di un vero e proprio istituto.

La norma, poi, sancita degli ultimi commi dell'articolo 1 consente la ricognizione annuale delle effettive esigenze dei singoli istituti in relazione alla fluttuazione della popolazione scolastica ed alle variazioni che la situazione locale consenta e reclami nell'organizzazione degli istituti stessi. Risulta inoltre chiarito che tutti i ruoli del personale appartenente agli istituti di cui trattasi sono costituiti in ruoli nazionali, essendo fissato annualmente con un solo provvedimento la consistenza organica di ciascuno di essi: la precisazione, pur appearing di carattere puramente formale, ha anche un fondamento sostanziale in quanto ne consegue che i trasferimenti del personale appartenente al medesimo ruolo possono essere disposti con le normali forme previste per il personale direttivo e insegnante e per gli impiegati civili dello Stato.

L'articolo 2 disciplina la costituzione dell'organo amministrativo degli istituti, che, come si è detto sopra, il provvedimento tiene ben distinto dall'organo che sovraintende all'andamento didattico degli istituti stessi. Il Consiglio di amministrazione è di nomina ministeriale e di regola è composto di cinque membri, tre dei quali appartengono al corpo direttivo e insegnante dell'Istituto; è però previsto che il numero dei membri possa aumentare con l'inclusione nel Consiglio di coloro che concorrono in misura notevole e continuativa al mantenimento dell'Istituto. Per quello che si riferisce, in particolare, alle deroghe contenute nei commi 6, 7 e 8 dell'articolo stesso, si ritiene opportuno precisare quanto segue: per i Conservatori di musica di Roma e di Napoli si è voluto lasciare

immutata la composizione dei rispettivi Consigli di amministrazione, data la loro antica tradizione, e dato che sono rimasti inalterati anche in seguito all'emanazione delle leggi che hanno modificato l'ordinamento dei Conservatori di musica (regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, modificato con legge 22 maggio 1939, n. 812). Si è solo ritenuto opportuno includere nei predetti Consigli due insegnanti designati dal Collegio dei professori affinché le esigenze della scuola siano maggiormente salvaguardate. Circa l'inclusione del rappresentante del Comune nel Consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica di Bologna, si fa presente che esso trova il suo fondamento nella legge 2 febbraio 1959, n. 38. Per quanto riguarda, infine, l'Accademia nazionale di danza, il suo particolare carattere ha consigliato di lasciare inalterato il rispettivo Consiglio di amministrazione, del quale fanno parte rappresentanti dei Ministeri dello spettacolo e del tesoro.

L'articolo 3 tratta dei compiti del Consiglio di amministrazione facendone una elencazione, che non deve ritenersi tassativa; nel paragrafo n. 4, in particolare si è voluto precisare che la competenza del Consiglio, relativamente all'assunzione di personale non di ruolo, è limitata alla copertura dei posti di ruolo degli insegnamenti previsti dall'organico e non assegnati a personale di ruolo per evitare che detto Consiglio possa far luogo ad assunzioni di personale supplente per necessità che la tabella non contempla.

Con l'occasione giova precisare che per non appesantire inutilmente il funzionamento del Consiglio, si è ritenuto opportuno stabilire che al trattamento economico del personale si provvede con ruoli di spesa fissa o con ordinativi tratti su ordini di accreditamento, analogamente a quanto è previsto per il personale della maggior parte degli istituti di istruzione secondaria (articolo 1 - 6° comma).

La norma dell'articolo 4 che fissa l'inizio dell'esercizio finanziario al 1° ottobre e il termine al 30 settembre, è stata dettata dalla necessità di fare coincidere l'anno finanziario con l'anno scolastico, evitando così le

complicazioni che comporta attualmente il fatto che le spese per il funzionamento dell'istituto fanno carico a due esercizi finanziari.

Con l'articolo 5 si è inteso rendere il direttore pienamente responsabile dell'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto senza che altri possa interferirvi: naturalmente tale norma non esclude, anzi presuppone, la piena collaborazione di tutti gli organi dell'istituto per ottenere il migliore funzionamento.

Gli articoli dal 6 al 10 del disegno di legge in esame riguardano un altro notevole aspetto del funzionamento degli Istituti di istruzione artistica in questione che si concreta nella necessità di assicurare ad essi l'indispensabile e qualificato personale amministrativo e di servizio.

Più in particolare, l'articolo 6 elenca le quattro carriere del personale e rinvia alle quattro tabelle annesse al provvedimento per tutto quanto riguarda le qualifiche, i coefficienti e lo svolgimento delle singole carriere. A proposito delle quali tabelle si ritiene opportuno, a questo punto, mettere in rilievo che, eccezione fatta per la carriera direttiva, viene stabilito che per tutte le carriere di concetto e esecutiva (tabella B e C) la progressione è stata stabilita in analogia a quanto è previsto per l'analogo personale degli istituti tecnici dalla legge 3 aprile 1958, n. 475.

Circa la carriera del personale ausiliario, è da far presente che la carriera stessa è stata necessariamente adeguata alle nuove norme contenute nell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 831, che disciplina, tra l'altro, anche la carriera del personale ausiliario degli Istituti di istruzione artistica.

Gli articoli 7 e 8 riguardano gli impiegati della carriera direttiva. Ad ogni istituto possono essere assegnati due impiegati: il numero è stato contenuto in limiti molto ristretti e deve ritenersi veramente molto esiguo se si tiene presente il complesso di gravi impegni e responsabilità che incombono sul direttore dei servizi di segreteria amministrativi e contabili e sull'altro funzionario addetto ai medesimi servizi. È infatti da met-

tere in rilievo che il direttore costituisce — se si può dire — il *trait d'union* fra l'organo amministrativo dell'istituto e la scuola militante rappresentata dal direttore didattico.

Molto ampliate, rispetto alla situazione attuale, risultano le competenze del direttore amministrativo, che sono disciplinate dall'articolo 8. E in verità si tratta di un funzionario di grado elevato: i suoi compiti non debbono essere circoscritti all'istituto la cui Amministrazione è affidata alla sua direzione. Perciò è previsto che il direttore amministrativo può avere anche mansioni di vigilanza su altri istituti. Di notevole rilievo è poi la disposizione del 2° comma dell'articolo in esame, che prevede il comando presso il Ministero di due direttori amministrativi per l'espletamento di compiti ispettivi: tale disposizione è stata suggerita dalla necessità di avere a disposizione personale specificamente qualificato che possa dedicarsi alla vigilanza attenta e continua dei servizi amministrativi degli Istituti di istruzione artistica e intervenire tempestivamente, là dove se ne presenti l'occasione, sia per stroncare abusi sia per soccorrere col proprio consiglio e con la propria esperienza.

Per quanto riguarda l'articolo 9 è da tener presente che la complessità e la molteplicità delle incombenze connesse all'Amministrazione di un Istituto rendono indispensabile provvedere a dotarlo sia di un economo, che ha anche le funzioni di consegnatario, sia di un numero di impiegati della carriera esecutiva che dia sufficiente garanzia.

Circa il personale ausiliario è da mettere innanzitutto in rilievo che, con l'ultimo comma dell'articolo in esame, si è voluto assicurare a ciascuno istituto un minimo di sei custodi, tra i quali è compreso il custode incaricato dei servizi di portineria; per gli Istituti, poi, costituiti da un numero di classi superiore a dodici, l'ulteriore dotazione di personale ausiliario viene assicurata in proporzione al numero delle classi, assegnando un altro custode per ogni gruppo di due classi. Si ottiene così una ripartizione proporzionale del personale, mentre in pari tempo si evita l'accentramento di unità di personale ausiliario negli istituti più ambiti per ubicazione territoriale o per importanza.

L'articolo 10 ripete le norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato circa le modalità di reclutamento del personale e i titoli di studio richiesti per l'accesso alle singole carriere. Di particolare rilievo il 6^a comma e seguenti dell'articolo stesso, che disciplina il conferimento degli incarichi ai posti disponibili nei ruoli di cui alle tabelle A, B, C e D, nelle more dei relativi concorsi o in caso di aspettativa del personale appartenente ai ruoli stessi. Per quanto si riferisce, in particolare, al trattamento economico, una speciale norma prevede per il personale incaricato una retribuzione pari allo stipendio iniziale del corrispondente personale di ruolo. Tale norma, giova ricordarlo, trae origine dall'articolo 3 del regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, che è stato, poi, riprodotto nella sua sostanza dal penultimo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19; comma che, com'è noto, disciplina nel senso sopra accennato il trattamento economico nei confronti del personale non insegnante non di ruolo degli istituti di ogni ordine e grado, compresi quelli di istruzione artistica.

Per il personale di ruolo che è già in servizio, sono dettate dall'articolo 11 le necessarie disposizioni relative all'inquadramento nelle qualifiche previste dalle tabelle annesse al disegno di legge in esame.

L'articolo 12 contempla l'effettuazione di concorsi riservati per regolarizzare alcune speciali situazioni venutesi a consolidare in parecchi Istituti: e ciò in conformità di quanto è stato già previsto per analogo personale delle Soprintendenze alle Antichità

e Belle Arti dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, relativa al riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, e alla revisione dei ruoli organici.

Con l'articolo 13 si dispone che al personale dei ruoli di cui alle tabelle A, B, C e D, si applichino, in quanto non contrastino con la presente legge, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'articolo 14 infine, determina in lire 116 milioni la maggiore spesa derivante dall'applicazione del provvedimento in esame, cui viene provveduto mediante l'utilizzazione delle quote previste per l'istruzione artistica sui fondi destinati al finanziamento del Piano di sviluppo della Scuola.

A conclusione di quanto è stato sopra esposto in merito al provvedimento in parola, non si possono qui non sottolineare i notevoli benefici d'ordine amministrativo e didattico che dal provvedimento stesso deriveranno alla vita e allo sviluppo degli Istituti che rappresentano, nell'attuale ordinamento scolastico, la massima espressione dell'insegnamento artistico; istituti che tanto hanno contribuito per il passato all'affermarsi dell'arte italiana nel mondo e che — ne siamo certi — continueranno con sempre nuove e più copiose energie a consolidare quella posizione di preminenza che il nostro Paese si è meritatamente conquistata fra i popoli.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I**

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E LICEI ARTISTICI, DELLE ACCADEMIE NAZIONALI D'ARTE DRAMMATICA E DI DANZA

Art. 1.

I Conservatori di musica, le Accademie di belle arti e annessi Licei artistici, l'Accademia nazionale d'arte drammatica e l'Accademia nazionale di danza sono dotati di autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Essi sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. Con le stesse modalità sono istituiti i Licei artistici non annessi alle Accademie di belle arti.

Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato; determina, nell'ambito dell'ordinamento didattico vigente, i corsi che costituiscono l'Istituto; fissa la tabella concernente i posti di ruolo del personale direttivo e insegnante e gli insegnamenti da conferire per incarico nonchè i posti di ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva che sono portati in aumento del contingente dei posti delle qualifiche iniziali previsto dalla tabella A annessa alla presente legge, del personale amministrativo di concetto ed esecutivo e del personale ausiliario.

Con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, possono essere istituite in Comuni diversi da quelli in cui ha sede l'Istituto, sezioni distaccate con uno o più corsi e, per i Conservatori di musica, anche limitatamente al periodo inferiore.

Il numero dei corsi degli Istituti previsti dal presente articolo e il numero dei posti del personale direttivo e insegnante e del

personale non insegnante, nonchè il numero degli insegnamenti da conferire per incarico sono stabiliti prima dell'inizio di ogni anno scolastico, nei limiti delle disponibilità dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

La ripartizione fra i singoli istituti dei posti e degli insegnamenti di cui al precedente comma è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Le spese per il trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo, insegnante e non insegnante, degli Istituti sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, il quale provvede alla loro erogazione con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Le spese per il funzionamento degli Istituti sono iscritte nel bilancio degli Istituti stessi e trovano copertura nel contributo di cui al secondo comma del presente articolo e nelle altre entrate di bilancio.

Art. 2.

Ciascuno degli istituti di cui all'articolo 1 è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente e dai seguenti altri membri:

- a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- b) il direttore dell'Istituto;
- c) due insegnanti dell'istituto, designati dal Collegio dei professori.

Possono inoltre essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, in numero non superiore a tre, le persone e i rappresentanti degli enti che hanno assunto l'impegno di contribuire in misura notevole e continuativa al mantenimento dell'Istituto.

Segretario del Consiglio è il direttore di segreteria dell'Istituto o chi ne fa le veci.

Il presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione per la durata di un triennio, alla scadenza del quale possono essere riconfermati. In caso di

assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni possono essere affidate, dal presidente stesso, ad un componente del Consiglio di amministrazione che non faccia parte del personale dell'Istituto.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro della pubblica istruzione scioglie il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione deve essere ricostituito.

In deroga a quanto è previsto dal presente articolo, i Consigli di amministrazione dei Conservatori di musica di Roma e di Napoli conservano la loro attuale costituzione; di ciascuno di essi fanno altresì parte due insegnanti dell'Istituto designati dai rispettivi Collegi dei professori.

Del Consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica di Bologna fa parte di diritto un rappresentante di quel Comune.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'attuale costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Accademia nazionale di danza.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione:

1) delibera il bilancio di previsione dell'Istituto, le eventuali variazioni del bilancio medesimo, nonché il conto consuntivo;

2) delibera le spese d'importo superiore a lire 100.000 a carico del bilancio dell'Istituto. Le spese fino al suddetto importo sono disposte direttamente dal presidente del Consiglio di amministrazione, con propri provvedimenti;

3) propone le variazioni delle tabelle organiche dell'Istituto;

4) provvede, secondo le modalità stabilite dal Ministero della pubblica istruzione, alla nomina del personale incaricato e supplente per coprire gli insegnamenti nonché i posti di assistenti, di accompagnatori al pianoforte e di pianisti accompagnatori previsti dall'organico e non assegnati a personale di ruolo.

Art. 4.

L'esercizio finanziario degli Istituti ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre successivo.

I bilanci di previsione degli Istituti debbono essere deliberati entro il mese di luglio precedente l'inizio dell'esercizio finanziario e trasmessi al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione, entro venti giorni dalla avvenuta deliberazione.

I conti consuntivi sono deliberati entro i tre mesi successivi alla fine dell'esercizio cui si riferiscono ed inviati, entro venti giorni dalla delibera, al Ministero della pubblica istruzione, il quale li trasmette — per tramite della competente Ragioneria centrale — alla Corte dei conti per l'esame e il rilascio della dichiarazione di regolarità.

Per la gestione autonoma degli Istituti, il servizio di tesoreria è affidato, in base ad apposita convenzione da approvarsi dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro del tesoro, ad un Istituto di credito di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'Istituto bancario che disimpegna il servizio di tesoreria mediante reversali d'entrata e mandati di pagamento emessi dagli Istituti e firmati nei modi di cui al seguente articolo 7.

Gli Istituti hanno l'obbligo di trasmettere all'Ente incaricato del servizio di tesoreria le firme autografe delle persone abilitate alla sottoscrizione degli ordini di riscossione e di pagamento.

Art. 5.

Al governo didattico, artistico e disciplinare di ciascuno degli Istituti sovraintende un direttore, che risponde del regolare funzionamento dell'Istituto direttamente al Ministero della pubblica istruzione.

TITOLO II

CARRIERA E RUOLI DEL PERSONALE
AMMINISTRATIVO

Art. 6.

Le carriere del personale amministrativo delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici, dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza sono distinte come segue:

- a) carriera direttiva (personale dei servizi amministrativi).
- b) carriera di concetto (economi);
- c) carriera esecutiva (addetti di segreteria);
- d) carriera del personale ausiliario (bidelli).

Le qualifiche, i coefficienti e lo svolgimento della carriera direttiva, di cui all'annessa tabella A, restano disciplinati dalle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

I posti recati in aumento dalla predetta tabella A nella qualifica di direttore amministrativo riassorbono altrettanti posti in soprannumero a norma della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

Le qualifiche, i coefficienti e lo svolgimento delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria sono stabiliti dalle allegate tabelle B, C e D. Ai fini della progressione in tali carriere non si valutano gli anni di servizio nei quali sia stato riportato un giudizio complessivo inferiore a « buono » o una sanzione disciplinare più grave della censura, nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompono il decorso dell'anzianità di servizio.

Nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva la promozione alle qualifiche di primo economo e di primo archivista può essere conseguita al compimento, rispettivamente, delle anzianità di 11 e di 13 anni di ser-

vizio nelle singole carriere, mediante esame di merito distinto.

All'esame di cui al comma precedente possono partecipare anche gli impiegati dei corrispondenti ruoli aggiunti, forniti delle medesime anzianità maturate nel ruolo speciale transitorio e nel ruolo aggiunto. La loro nomina a primo economo e a primo archivista è, però, effettuata entro i limiti dei posti complessivamente disponibili nei rispettivi ruoli.

Art. 7.

A ogni istituto sono assegnati non più di due impiegati della carriera direttiva dei quali l'impiegato rivestente la qualifica più elevata sovrintende ai servizi di segreteria amministrativi e contabili. Questi provvede anche all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e firma, congiuntamente al presidente del Consiglio e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al consigliere incaricato, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'Istituto; ha inoltre le mansioni di funzionario delegato ai termini degli articoli 325 e seguenti del regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, ed è sottoposto alle disposizioni vigenti in materia. Egli risponde al direttore dell'Istituto dei servizi di segreteria e di quelli connessi al funzionamento didattico e disciplinare dell'Istituto; compila i rapporti informativi concernenti il personale amministrativo e ausiliario che è posto alle sue dirette dipendenze.

Il rapporto informativo del direttore dei servizi di segreteria amministrativi e contabili è compilato dal capo dell'Ispettorato per l'istruzione artistica, sentiti il presidente del Consiglio di amministrazione ed il direttore dell'Istituto.

Art. 8.

L'impiegato della carriera direttiva che consegue la qualifica di direttore amministrativo continua nello espletamento delle

mansioni previste dall'articolo precedente relativamente all'Istituto in cui è titolare e può essere incaricato di mansioni di carattere ispettivo sui servizi amministrativi degli Istituti di istruzione artistica esistenti nella provincia dove ha sede l'Istituto in cui è titolare e in provincie limitrofe.

Possono essere comandati presso il Ministero della pubblica istruzione non più di due direttori amministrativi per l'espletamento di compiti ispettivi sui servizi amministrativi degli Istituti di istruzione artistica e sul personale addetto ai servizi stessi.

Art. 9.

Ad ogni Istituto è assegnato un economo, il quale coadiuva il direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili, e provvede ai pagamenti relativi alle piccole spese d'ufficio con l'apposito fondo posto a sua disposizione dal presidente del Consiglio di amministrazione; egli inoltre attende alla compilazione ed all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili di proprietà dell'Istituto, di cui assume la responsabilità in qualità di consegnatario.

Per i servizi di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia e per mansioni di collaborazione contabile ed amministrativa, ad ogni Istituto possono essere assegnati non più di cinque impiegati della carriera esecutiva.

Ad ogni Istituto sono assegnati sei impiegati della carriera ausiliaria, uno dei quali ha le mansioni di portiere. Quando il numero delle classi sia superiore a dodici, è assegnato un altro bidello per ogni ulteriore gruppo di due classi. All'Accademia nazionale di danza sono inoltre assegnati due impiegati della carriera predetta con mansioni di guardiano notturno; ad essi verrà corrisposta l'indennità di cui all'articolo 25, all'ultimo comma, della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 10.

I posti di qualifica iniziale delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva sono conferiti mediante pubblico concorso per esa-

mi; quelli della carriera del personale ausiliario sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Per l'ammissione ai concorsi ai posti di qualifica iniziale della carriera direttiva è richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche sociali e amministrative o in economia e commercio o in scienze coloniali e marittime.

Per l'ammissione ai concorsi ai posti di qualifica iniziale della carriera di concetto è richiesto il possesso del diploma di ragioniere.

Per l'ammissione ai concorsi ai posti di qualifica iniziale della carriera esecutiva è richiesto il possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Ai concorsi a posti della carriera del personale ausiliario sono ammessi coloro che abbiano compiuto gli studi di istruzione elementare. Il 25 per cento dei posti del ruolo della carriera ausiliaria è riservato al personale femminile.

Alle esigenze funzionali connesse ai posti disponibili nei ruoli di cui al presente articolo può provvedersi, nelle more dei relativi concorsi, mediante conferimento di incarichi da disporsi dal presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, su conforme delibera del Consiglio stesso, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Al personale incaricato compete una retribuzione pari allo stipendio iniziale del corrispondente personale di ruolo.

L'incarico, che può essere conferito anche in caso di aspettativa del personale appartenente ai ruoli suddetti, termina col cessare della causa che ha determinato l'incarico medesimo, e, comunque, all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo o al rientro in servizio del titolare sostituito.

È fatto assoluto divieto di assumere o comunque mantenere in servizio personale non insegnante non di ruolo in eccedenza ai posti previsti negli organici. A carico degli inadempienti si applicano le norme del terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11.

Il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, in servizio di ruolo ordinario alla data di entrata in vigore della presente legge presso le Accademie di belle arti, Conservatori di musica e l'Accademia d'arte drammatica, nonchè presso l'Accademia nazionale di danza, è inquadrato nei ruoli delle carriere rispettivamente stabilite con le tabelle B, C e D annesse alla presente legge secondo l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza, valutata secondo quanto stabilito nel quarto comma del precedente articolo 6.

L'inquadramento del personale delle carriere di concetto ed esecutiva è subordinato all'esito favorevole di apposita ispezione.

L'anzianità di servizio residua è utile ai fini del passaggio alla qualifica superiore e dell'attribuzione dei successivi aumenti periodici di stipendio.

Il numero nei posti nella qualifica iniziale di ciascuna delle carriere di cui all'articolo 6, che può essere messo a concorso in applicazione degli articoli 7 e 9, è diminuito di tante unità quanti sono gli impiegati di ruolo speciale transitorio o di ruolo aggiunto in servizio.

Art. 12.

Nella prima applicazione della presente legge:

a) i due quinti dei posti che risulteranno disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto, dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 11, sono conferiti mediante concorso per esame speciale riservato al personale di ruolo della carriera esecutiva delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica, Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, il quale alla data di pubblicazione della presente legge, sia in possesso del diploma di ragioniere o perito commerciale oppure sia in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado e rivesta qualifica non inferiore a quella di archivista.

Ai vincitori del concorso il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ra-

gione di due terzi ai fini della promozione alle qualifiche di economo aggiunto e di economo.

b) i due quinti dei posti che risulteranno disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva, dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 11, sono conferiti mediante concorso per esame speciale riservato al personale in servizio, alla data di pubblicazione della presente legge, negli istituti di cui alla precedente lettera a) che sia in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado oppure abbia conseguito la licenza elementare e sia in servizio nei predetti istituti da almeno tre anni.

Non può essere ammesso al concorso il personale non di ruolo che abbia superato il 45° anno di età alla data suddetta.

L'esame speciale di cui alle lettere a) e b) consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel relativo bando di concorso.

Art. 13.

Al personale dei ruoli di cui al precedente articolo 6 si applicano, in quanto non contrastino con la presente legge, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961, salvo per quanto riguarda le norme relative alla determinazione dei posti d'organico, di cui agli articoli 7 e 9, che avranno effetto dal 1° ottobre 1962.

Alla spesa occorrente per l'attuazione della presente legge, valutata in lire 16.000.000 per l'esercizio 1961-62, ed in lire 100.000.000 per gli esercizi successivi, si provvederà mediante utilizzazione di parte delle quote previste per l'istruzione artistica sui fondi destinati al finanziamento del Piano di sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

CARRIERA DIRETTIVA — PERSONALE DEI SERVIZI
AMMINISTRATIVI

Coefficiente	Qualifica	Organico
500	Direttore Amministrativo	5
402	Direttore di Segreteria	10
325	Consigliere di 1 ^a classe	} 35
271	Consigliere di 2 ^a classe	
229	Consigliere di 3 ^a classe	

TABELLA B

CARRIERA DI CONCETTO — ECONOMI

Coefficiente	Qualifica	Carriera
202	Vice Economo	
229	Economo aggiunto	dopo quattro anni di servizio nella carriera.
271	Economo	dopo sette anni di servizio nella carriera.
325	Primo economo	dopo tredici anni di servizio nella carriera.
402	Economo capo	dopo sette anni di servizio nella qualifica precedente.

TABELLA C

CARRIERA ESECUTIVA — ADDETTI DI SEGRETERIA

Coefficiente	Qualifica	Carriera
157	Applicato aggiunto	
180	Applicato	dopo due anni di servizio nella carriera.
202	Archivista	dopo sette anni di servizio nella carriera.
229	Primo archivista	dopo quindici anni di servizio nella carriera.
271	Archivista capo	dopo otto anni di servizio nella qualifica precedente.

TABELLA D

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO — BIDEELLI

Coefficiente	Qualifica	Carriera
159	Bidello	
173	Primo bidello	dopo 9 anni di servizio, per merito assoluto.
180	Bidello capo	dopo 5 anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore, a scelta, per un numero complessivo di posti pari a quello degli Istituti.